

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

C 349

64º anno

30 agosto 2021

Sommario

Comunicazioni e informazioni

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| | | |
|---------------|---|---|
| 2021/C 349/01 | Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> | 1 |
|---------------|---|---|

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

| | | |
|---------------|---|---|
| 2021/C 349/02 | Cause riunite C-804/18 e C-341/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgericht — Germania) — IX / WABE eV (C-804/18), e MH Müller Handels GmbH / MJ (C-341/19) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali — Norma interna di un'impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni — Discriminazione diretta o indiretta — Proporzionalità — Bilanciamento della libertà di religione e di altri diritti fondamentali — Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro — Necessità di dimostrare l'esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro) | 2 |
|---------------|---|---|

| | | |
|---------------|--|---|
| 2021/C 349/03 | Causa C-453/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / Commissione europea, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree — Decisione che qualifica le misure a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l'assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto — Irricevibilità di un ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona fisica o giuridica che la decisione di cui trattasi non riguarda direttamente e individualmente — Tutela giurisdizionale effettiva) | 3 |
|---------------|--|---|

IT

| | | |
|---------------|---|---|
| 2021/C 349/04 | Causa C-535/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A [Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Regolamento (CE) n.º883/2004 — Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) — Prestazioni di malattia — Nozione — Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Diritto di soggiorno superiore a tre mesi — Condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi — Articolo 24 — Parità di trattamento — Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro — Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia] | 4 |
| 2021/C 349/05 | Causa C-742/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — B. K. / Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (Rinvio pregiudiziale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario di lavoro — Membri delle forze armate — Applicabilità del diritto dell'Unione — Articolo 4, paragrafo 2, TUE — Direttiva 2003/88/CE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 3 — Direttiva 89/391/CEE — Articolo 2, paragrafo 2 — Attività dei militari — Nozione di «orario di lavoro» — Periodo di guardia — Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore) | 5 |
| 2021/C 349/06 | Causa C-758/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Athinon — Grecia) — OH / ID [Rinvio pregiudiziale — Articoli 268, 270, 340 e 343 TFUE — Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea — Articoli 11, 17 e 19 — Ex membro della Commissione europea — Immunità di giurisdizione — Ricorso per responsabilità extracontrattuale — Revoca dell'immunità — Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea] | 6 |
| 2021/C 349/07 | Causa C-795/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — XX / Tartu Vangla (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), — Articolo 4, paragrafo 1 — Articolo 5 — Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva degli agenti penitenziari — Non conformità alle soglie minime di percezione sonora richieste — Impossibilità assoluta di mantenere le funzioni) | 6 |
| 2021/C 349/08 | Causa C-848/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Repubblica federale di Germania / Repubblica di Polonia, Commissione europea, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania (Impugnazione — Articolo 194, paragrafo 1, TFUE — Principio di solidarietà energetica — Direttiva 2009/73/CE — Mercato interno del gas naturale — Articolo 36, paragrafo 1 — Decisione della Commissione europea recante riesame della deroga alle regole sull'accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria concessa al gasdotto OPAL, a seguito di una domanda dell'autorità di regolamentazione tedesca — Ricorso di annullamento) | 7 |
| 2021/C 349/09 | Causa C-851/19 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2021 — DK / Servizio europeo per l'azione esterna (Impugnazione — Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Determinazione di tale sanzione — Ritenuta sull'importo della pensione — Condanna penale e civile dinanzi ai giudici nazionali — Risarcimento, in tutto o in parte, del danno morale causato all'Unione europea — Irrilevanza di tale risarcimento — Articolo 10 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità) | 8 |
| 2021/C 349/10 | Causa C-30/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid — Spagna) — RH / AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group España SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 2 — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui il danno si è concretizzato — Intesa dichiarata contraria all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Determinazione della competenza internazionale e territoriale — Concentrazione delle competenze a favore di un'autorità giurisdizionale specializzata] | 8 |
| 2021/C 349/11 | Causa C-60/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS / Valsts dzelzceļa administrācija [Rinvio pregiudiziale — Trasporti ferroviari — Direttiva 2012/34/UE — Spazio ferroviario europeo unico — Articolo 13, paragrafi 2 e 6 — Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari — Regolamento (UE) 2017/2177 — Riconversione degli impianti — Funzioni dell'organismo di regolamentazione] | 9 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 2021/C 349/12 | Causa C-190/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein (Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica — Direttiva 2001/83/CE — Ambito di applicazione — Pubblicità di una farmacia per corrispondenza intesa a influenzare il cliente non nella scelta di un determinato medicinale, ma nella scelta della farmacia — Gioco a premi — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale — Divieto di offrire, annunciare o concedere vantaggi e altri omaggi pubblicitari nel settore dei prodotti terapeutici — Modalità di vendita che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 34 TFUE) | 10 |
| 2021/C 349/13 | Causa C-241/20: Sentenza della Corte (Prima. Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg — Belgio) — BJ / État belge (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Normativa diretta ad evitare le doppie imposizioni — Redditi percepiti in uno Stato membro diverso da quello di residenza — Modalità del calcolo dell'esenzione nello Stato membro di residenza — Perdita di una parte di determinate agevolazioni fiscali) | 10 |
| 2021/C 349/14 | Causa C-325/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — BEMH, Conseil national des centres commerciaux / Premier ministre, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 14, punto 6 — Libertà di stabilimento — Autorizzazione di attività commerciale rilasciata da un organo collegiale — Organo composto in particolare da esperti che rappresentano il tessuto economico — Persone che possono costituire o rappresentare operatori concorrenti del richiedente l'autorizzazione — Divieto) | 11 |
| 2021/C 349/15 | Causa C-362/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën / Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV [Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Regolamento (UE) n. 1071/2012 — Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 — Tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Sottovoci 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90 — Portata — Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte — Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile — Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale] | 12 |
| 2021/C 349/16 | Cause riunite C-584/20 P e C-621/20 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Commissione europea / Landesbank Baden-Württemberg (C-584/20 P), Comitato di risoluzione unico / Landesbank Baden-Württemberg (C-621/20 P) [Impugnazione — Unione bancaria — Meccanismo di risoluzione unico (MRU) — Fondo di risoluzione unico (FRU) — Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 — Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) — Obbligo di motivazione — Dati riservati — Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63] | 13 |
| 2021/C 349/17 | Causa C-709/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Regno Unito) — CG / The Department for Communities in Northern Ireland (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale — Articolo 18, primo comma TFUE — Non discriminazione in base alla nazionalità — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 7 — Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi — Articolo 24 — Prestazioni di assistenza sociale — Nozione — Parità di trattamento — Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Periodo di transizione — Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell'Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 1, 7 e 24) | 14 |
| 2021/C 349/18 | Causa C-244/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu (Romania) il 16 aprile 2021 — C.I.I. / Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu | 15 |
| 2021/C 349/19 | Causa C-267/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casătie și Justiție (Romania) il 23 aprile 2021 — Unica Asigurări SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili | 15 |

| | | |
|------------------|--|----|
| 2021/C 349/20 | Causa C-320/21 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-379/20, Ryanair/Commissione (SAS, Svezia; Covid-19) | 16 |
| 2021/C 349/21 | Causa C-321/21 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-378/20, Ryanair/Commissione (SAS, Danimarca; Covid-19) | 17 |
| 2021/C 349/22 | Causa C-336/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 27 maggio 2021 — L GmbH / F GmbH, BW, SW | 18 |
| 2021/C 349/23 | Causa C-353/21 P: Impugnazione proposta il 4 giugno 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-388/20, Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19) | 18 |
| 2021/C 349/24 | Causa C-354/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinius teismas (Lituania) il 4 giugno 2021 — R.J.R. / valstybės įmonė Registrų centras | 19 |
| 2021/C 349/25 | Causa C-363/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 9 giugno 2021 — Ferrovienord SpA / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT | 20 |
| 2021/C 349/26 | Causa C-364/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte dei Conti (Italia) il 10 giugno 2021 — Federazione Italiana Triathlon / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze | 21 |
| 2021/C 349/27 | Causa C-370/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München (Germania) il 15 giugno 2021 — DOMUS-SOFTWARE-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH | 22 |
| 2021/C 349/28 | Causa C-378/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgerichts (Austria) il 21 giugno 2021— P GmbH / Finanzamt Österreich | 22 |
| 2021/C 349/29 | Causa C-380/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 gennaio 2021 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC | 23 |
| 2021/C 349/30 | Causa C-405/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) il 30 giugno 2021 — FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. | 23 |
| Tribunale | | |
| 2021/C 349/31 | Causa T-245/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Benavides Torres/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Princípio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione») | 24 |
| 2021/C 349/32 | Causa T-246/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Moreno Pérez/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Princípio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione») | 24 |
| 2021/C 349/33 | Causa T-247/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Lucena Ramírez/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Princípio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione») | 25 |

2021/C 349/34

Causa T-248/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 – Cabello Rondón / Conseil («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Libertà d'espressione»)

26

2021/C 349/35

Causa T-249/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Saab Halabi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»)

27

2021/C 349/36

Causa T-550/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Harrington Padrón/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

27

2021/C 349/37

Causa T-551/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Oblitas Ruzza/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

28

2021/C 349/38

Causa T-552/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Moreno Reyes / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»)

29

2021/C 349/39

Causa T-553/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rodríguez Gómez / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

29

2021/C 349/40

Causa T-554/18: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Hernández Hernández / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

30

2021/C 349/41

Causa T-32/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Harrington Padrón / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»)

31

2021/C 349/42

Causa T-35/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Benavides Torres / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»)

31

| | | |
|---------------|---|----|
| 2021/C 349/43 | Causa T-632/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 / DD/FRA («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Domanda di risarcimento danni – Danno morale – Esecuzione delle sentenze del Tribunale della funzione pubblica e del Tribunale») | 32 |
| 2021/C 349/44 | Causa T-75/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Abitron Germany/EUIPO — Hetronic International (NOVA) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo NOVA – Marchio nazionale non registrato anteriore NOVA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti, rispettivamente, articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»] | 32 |
| 2021/C 349/45 | Causa T-181/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Griba/OCVV (Stark Gugger) («Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Stark Gugger – Esame tecnico – Luogo delle prove – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione») | 33 |
| 2021/C 349/46 | Causa T-182/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Griba/OCVV (Gala Perathoner) («Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Gala Perathoner – Esame tecnico – Luogo delle prove – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione») | 34 |
| 2021/C 349/47 | Causa T-297/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Fashioneer e AM.VI/EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo RICH JOHN RICHMOND – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001]»] | 34 |
| 2021/C 349/48 | Causa T-389/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — KO/Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Diniego della concessione dell’indennità di dislocazione – Residenza abituale – Periodo di prova») | 35 |
| 2021/C 349/49 | Causa T-399/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Cole Haan / EUIPO — Samsøe & Samsøe Holding (Ø) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Ø – Marchio internazionale figurativo anteriore Ø – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 35 |
| 2021/C 349/50 | Causa T-488/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Guerlain / EUIPO (Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica) [«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un rossetto oblunga, conico e cilindrico – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 36 |
| 2021/C 349/51 | Causa T-527/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Aldi / EUIPO (CUCINA) [«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CUCINA – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 37 |
| 2021/C 349/52 | Causa T-622/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Aldi/EUIPO (Cachet) [«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Cachet – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 37 |
| 2021/C 349/53 | Causa T-740/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Arnautu/Parlamento («Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Eccezione d’illegittimità – Diritti della difesa – Errore di valutazione») | 38 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2021/C 349/54 | Causa T-749/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Veronese/EUIPO — Veronese Design Company (VERONESE) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo VERONESE – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VERONESE – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Decisione adottata in seguito all'annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata»] | 38 |
| 2021/C 349/55 | Causa T-389/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB | 39 |
| 2021/C 349/56 | Causa T-390/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — DZ Bank/SRB | 41 |
| 2021/C 349/57 | Causa T-391/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Deutsche Kreditbank/SRB | 41 |
| 2021/C 349/58 | Causa T-392/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB | 43 |
| 2021/C 349/59 | Causa T-393/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Max Heinr. Sutor/SRB | 43 |
| 2021/C 349/60 | Causa T-394/21: Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — Bayerische Landesbank/SRB | 45 |
| 2021/C 349/61 | Causa T-395/21: Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — DZ Hyp/SRB | 46 |
| 2021/C 349/62 | Causa T-396/21: Ricorso proposto il 7 luglio 2021 — Deutsche Bank/SRB | 46 |
| 2021/C 349/63 | Causa T-404/21: Ricorso proposto l'8 luglio 2021 — DVB Bank/SRB | 48 |
| 2021/C 349/64 | Causa T-434/21: Ricorso proposto il 17 luglio 2021 — TO / AEA | 48 |
| 2021/C 349/65 | Causa T-435/21: Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — TK / Commissione | 49 |

IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea***

(2021/C 349/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 338 del 23.8.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 329 del 16.8.2021

GU C 320 del 9.8.2021

GU C 310 del 2.8.2021

GU C 297 del 26.7.2021

GU C 289 del 19.7.2021

GU C 278 del 12.7.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgericht — Germania) — IX / WABE eV (C-804/18), e MH Müller Handels GmbH / MJ (C-341/19)

(Cause riunite C-804/18 e C-341/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali — Norma interna di un'impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni — Discriminazione diretta o indiretta — Proporzionalità — Bilanciamento della libertà di religione e di altri diritti fondamentali — Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro — Necessità di dimostrare l'esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro)

(2021/C 349/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: IX (C-804/18), MH Müller Handels GmbH (C-341/19)

Resistenti: WABE eV (C-804/18), MJ (C-341/19)

Dispositivo

- 1) L'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una norma interna di un'impresa, che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce, nei confronti dei lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in applicazione di precetti religiosi, una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi di detta direttiva, ove tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata.
- 2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, derivante da una norma interna di un'impresa che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti, a condizione che, in primo luogo, tale politica risponda ad un'esigenza reale di detto datore di lavoro, circostanza che spetta a quest'ultimo dimostrare prendendo in considerazione segnatamente le aspettative legittime di detti clienti o utenti nonché le conseguenze sfavorevoli che egli

subirebbe in assenza di una tale politica, tenuto conto della natura delle sue attività o del contesto in cui queste ultime si iscrivono; in secondo luogo, che detta differenza di trattamento sia idonea ad assicurare la corretta applicazione di tale politica di neutralità, il che presuppone che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico e, in terzo luogo, che detto divieto si limiti allo stretto necessario tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare mediante un divieto siffatto.

- 3) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una discriminazione indiretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali derivante da una norma interna di un'impresa che vieta, sul luogo di lavoro, di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose allo scopo di assicurare una politica di neutralità all'interno di tale impresa può essere giustificata solo se detto divieto riguardi qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Un divieto che si limiti all'uso di segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose vistosi e di grandi dimensioni è tale da costituire una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, che non può in ogni caso essere giustificata sulla base di tale medesima disposizione.
- 4) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni nazionali che tutelano la libertà di religione possono essere prese in considerazione come disposizioni più favorevoli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, nell'ambito dell'esame del carattere appropriato di una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.

(¹) GU C 182 del 27.5.2019.
GU C 255 del 29.7.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / Commissione europea, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

(Causa C-453/19 P) (¹)

(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree – Decisione che qualifica le misure a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l'assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica o giuridica che la decisione di cui trattasi non riguarda direttamente e individualmente – Tutela giurisdizionale effettiva)

(2021/C 349/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (rappresentante: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e S. Noë, agenti), Land Rheinland-Pfalz (rappresentanti: C. Koenig, professore), Ryanair DAC (rappresentanti: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D. Vasbeck, avocat, e B. Byrne, solicitor)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Deutsche Lufthansa AG sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Land Rheinland-Pfalz e dalla Ryanair DAC.

(¹) GU C 263 del 5.8.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A

(Causa C-535/19) ⁽¹⁾

[*Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Regolamento (CE) n.º883/2004 — Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) — Prestazioni di malattia — Nozione — Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Diritto di soggiorno superiore a tre mesi — Condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi — Articolo 24 — Parità di trattamento — Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro — Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia]*

(2021/C 349/04)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

con l'intervento di: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che prestazioni di cure mediche, finanziate dallo Stato, erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, rientrando quindi nell'ambito di applicazione del regolamento n.º883/2004, come modificato dal regolamento n.º988/2009.
- 2) L'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.º883/2004, come modificato dal regolamento n.º988/2009, letto alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato in parola, i cittadini dell'Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.º883/2004, come modificato dal regolamento n.º988/2009, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest'ultimo conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva menzionata.

L'articolo 4 e l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.º883/2004, come modificato dal regolamento n.º988/2009, nonché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 24 della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per contro, essi non ostano a che l'affiliazione di tali cittadini dell'Unione al sistema in parola non sia gratuita, al fine di evitare che detti cittadini diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ GU C 328 del 30.9.2019.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — B. K. / Republika Slovenija
(Ministrstvo za obrambo)**

(Causa C-742/19) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario
di lavoro — Membri delle forze armate — Applicabilità del diritto dell'Unione — Articolo 4, paragrafo 2,
TUE — Direttiva 2003/88/CE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 3 — Direttiva
89/391/CEE — Articolo 2, paragrafo 2 — Attività dei militari — Nozione di «orario di lavoro» — Periodo di
guardia — Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore)**

(2021/C 349/05)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B. K.

Convenuta: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che un'attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva:
 - quando tale attività ha luogo nell'ambito della sua formazione iniziale, di un addestramento operativo o di un'operazione militare propriamente detta,
 - oppure quando essa costituisce un'attività particolare a tal punto da non prestarsi a un sistema di avvicendamento degli organici che consenta di garantire il rispetto delle esigenze della detta direttiva,
 - oppure quando risulta, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che tale attività è svolta nell'ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedono l'adozione di misure indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere rispettate tutte le norme previste dalla detta direttiva,
 - oppure quando l'applicazione della detta direttiva a una siffatta attività, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento o di pianificazione dell'orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette.
- 2) L'articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all'interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo.

⁽¹⁾ GU C 19 del 20.1.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Athinon — Grecia) — OH / ID

(Causa C-758/19) ⁽¹⁾

[*Rinvio pregiudiziale — Articoli 268, 270, 340 e 343 TFUE — Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea — Articoli 11, 17 e 19 — Ex membro della Commissione europea — Immunità di giurisdizione — Ricorso per responsabilità extracontrattuale — Revoca dell'immunità — Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*]

(2021/C 349/06)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Protodikeio Athinon

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OH

Convenuto: ID

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente in via esclusiva, ad esclusione dei giudici nazionali, a conoscere di un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto da un ex agente temporaneo della Commissione europea a causa di un comportamento illecito che questi imputa al membro di tale istituzione con cui ha collaborato e che ha portato alla risoluzione del rapporto di lavoro con detto agente. Tale azione non deve essere diretta contro il membro della Commissione interessato, ma contro l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 19 del 20.1.2020.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — XX / Tartu Vangla

(Causa C-795/19) ⁽¹⁾

[*Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), — Articolo 4, paragrafo 1 — Articolo 5 — Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva degli agenti penitenziari — Non conformità alle soglie minime di percezione sonora richieste — Impossibilità assoluta di mantenere le funzioni*]

(2021/C 349/07)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XX

Resistente: Tartu Vangla

con l'intervento di: Justiitsminister, Tervise- ja tööminister, Õiguskantsler

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede un'impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva non è conforme alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale normativa, senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di svolgere dette funzioni, eventualmente dopo l'adozione di soluzioni ragionevoli ai sensi di tale articolo 5.

(¹) GU C 19 del 20.01.2020.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Repubblica federale di Germania / Repubblica di Polonia, Commissione europea, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania

(Causa C-848/19 P) (¹)

(Impugnazione – Articolo 194, paragrafo 1, TFUE – Principio di solidarietà energetica – Direttiva 2009/73/CE – Mercato interno del gas naturale – Articolo 36, paragrafo 1 – Decisione della Commissione europea recante riesame della deroga alle regole sull'accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria concessa al gasdotto OPAL, a seguito di una domanda dell'autorità di regolamentazione tedesca – Ricorso di annullamento)

(2021/C 349/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e D. Klebs, agenti, assistiti da H. Haller, T. Heitling, L. Reiser e V. Vacha, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kawnik e M. Nowacki, agenti), Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente K. Pommere, V. Soñeca ed E. Bārdiņš, successivamente K. Pommere, V. Kalniņa ed E. Bārdiņš, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič e K. Dieninis, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.
- 3) La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 27 del 27.1.2020.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2021 — DK / Servizio europeo per l'azione esterna

(Causa C-851/19 P)⁽¹⁾

(Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Determinazione di tale sanzione – Ritenuta sull'importo della pensione – Condanna penale e civile dinanzi ai giudici nazionali – Risarcimento, in tutto o in parte, del danno morale causato all'Unione europea – Irrilevanza di tale risarcimento – Articolo 10 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Principio della parità di trattamento – Princípio di proporzionalità)

(2021/C 349/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DK (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi e T. Martin, successivamente S. Orlandi, avocats)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) DK è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid — Spagna) — RH / AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group España SA

(Causa C-30/20)⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Intesa dichiarata contraria all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo – Determinazione della competenza internazionale e territoriale – Concentrazione delle competenze a favore di un'autorità giurisdizionale specializzata]

(2021/C 349/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RH

Convenute: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group España SA

Dispositivo

L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, all'interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull'aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un'azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all'articolo 101 TFUE il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l'impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest'ultima.

(¹) GU C 161 dell'11.5.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS / Valsts dzelzceļa administrācija

(Causa C-60/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Trasporti ferroviari — Direttiva 2012/34/UE — Spazio ferroviario europeo unico — Articolo 13, paragrafi 2 e 6 — Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari — Regolamento (UE) 2017/2177 — Riconversione degli impianti — Funzioni dell'organismo di regolamentazione]

(2021/C 349/11)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Latvijas dzelzceļš» VAS

Convenuta: Valsts dzelzceļa administrācija

con l'intervento di: «Baltijas Ekspresis» AS,

Dispositivo

- 1) L'articolo 13, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di fornire a tutte le imprese ferroviarie un accesso non discriminatorio, ai sensi dell'articolo 3, punto 11, di tale direttiva, agli impianti di servizio di cui al suo allegato II, punto 2, non può essere imposto ai proprietari di siffatti impianti che non ne sono gli operatori.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2012/34 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui il proprietario di un edificio che ospita un impianto di servizio, ai sensi dell'articolo 3, punto 11, di tale direttiva, che è oggetto di utilizzo, intende porre fine a un contratto di locazione relativo a tale edificio al fine di riassegnare quest'ultimo ad uso proprio.

(¹) GU C 161 dell'11.5.2020.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein

(Causa C-190/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica — Direttiva 2001/83/CE — Ambito di applicazione — Pubblicità di una farmacia per corrispondenza intesa a influenzare il cliente non nella scelta di un determinato medicinale, ma nella scelta della farmacia — Gioco a premi — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale — Divieto di offrire, annunciare o concedere vantaggi e altri omaggi pubblicitari nel settore dei prodotti terapeutici — Modalità di vendita che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 34 TFUE)

(2021/C 349/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DocMorris NV

Resistente: Apothekerkammer Nordrhein

Dispositivo

- 1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa nazionale che vieta a una farmacia che vende medicinali per corrispondenza di organizzare un'azione pubblicitaria sotto forma di gioco a premi che consenta ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all'invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione.
- 2) L'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2020.

Sentenza della Corte (Prima. Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg — Belgio) — BJ / État belge

(Causa C-241/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Normativa diretta ad evitare le doppie imposizioni — Redditi percepiti in uno Stato membro diverso da quello di residenza — Modalità del calcolo dell'esenzione nello Stato membro di residenza — Perdita di una parte di determinate agevolazioni fiscali)

(2021/C 349/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BJ

Convenuto: État belge

Dispositivo

- 1) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda, nell'ambito del calcolo della sua imposta sul reddito nel medesimo Stato membro, parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest'ultimo, per il motivo che detto contribuente percepisce una remunerazione per l'esercizio di un'attività professionale subordinata in un altro Stato membro, imponibile in quest'ultimo ed esente da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.
- 2) La circostanza che il contribuente interessato non percepisce redditi significativi nello Stato membro di residenza non incide sulla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, dal momento che tale Stato membro è in grado di concedergli le agevolazioni fiscali di cui trattasi.
- 3) La circostanza che, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione tra lo Stato membro di residenza e lo Stato membro di occupazione, il contribuente interessato abbia beneficiato, nell'ambito della tassazione dei redditi percepiti nel secondo Stato membro, delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione tributaria di quest'ultimo non incide sulla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, allorché né tale convenzione né la normativa tributaria dello Stato membro di residenza prevedono che dette agevolazioni siano tenute in considerazione e queste ultime non includono alcune delle agevolazioni fiscali cui il contribuente interessato ha in linea di principio diritto nello Stato membro di residenza.
- 4) La circostanza che, nello Stato membro di occupazione, il contribuente interessato abbia ottenuto una riduzione d'imposta di importo almeno equivalente a quello delle agevolazioni fiscali dallo stesso perdute nello Stato membro di residenza non incide sulla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale.
- 5) L'articolo 63, paragrafo 1, e l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda una parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest'ultimo, per il motivo che tale contribuente percepisce redditi provenienti da un appartamento di cui è proprietario in un altro Stato membro, imponibili in quest'ultimo ed esenti da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.

(¹) GU C 297 del 7.9.2020

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — BEMH, Conseil national des centres commerciaux / Premier ministre, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

(Causa C-325/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 14, punto 6 — Libertà di stabilimento — Autorizzazione di attività commerciale rilasciata da un organo collegiale — Organo composto in particolare da esperti che rappresentano il tessuto economico — Persone che possono costituire o rappresentare operatori concorrenti del richiedente l'autorizzazione — Divieto)

(2021/C 349/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BEMH, Conseil national des centres commerciaux

Convenute: Premier ministre, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Dispositivo

L'articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede la presenza, in seno a un organo collegiale competente ad emanare un parere sul rilascio di un'autorizzazione di attività commerciale, di esperti che rappresentano il tessuto economico del bacino di utenza pertinente, e ciò quand'anche tali persone non prendano parte al voto sulla richiesta di autorizzazione e si limitino ad illustrare lo stato di detto tessuto economico nonché l'impatto del progetto su quest'ultimo, nei limiti in cui i concorrenti attuali o potenziali del richiedente partecipino alla designazione di tali esperti.

(¹) GU C 339 del 12.10.2020.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Openbaar Ministerie, Federale
Overheidsdienst Financiën / Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV**

(Causa C-362/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Regolamento (UE) n. 1071/2012 — Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 — Tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Sottovoci 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90 — Portata — Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte — Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile — Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale]

(2021/C 349/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën

Resistenti: Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina.

(¹) GU C 399 del 23.11.2020.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Commissione europea / Landesbank Baden-Württemberg (C-584/20 P), Comitato di risoluzione unico / Landesbank Baden-Württemberg (C-621/20 P)

(Cause riunite C-584/20 P e C-621/20 P)⁽¹⁾

[*Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati – Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63*]

(2021/C 349/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

(Causa C-584/20 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, V. Di Bucci e A. Steiblytė, agenti)

Altre parti nel procedimento: Landesbank Baden-Württemberg (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, Rechtsanwälte), Comitato di risoluzione unico (CRU) (rappresentanti: K.-P. Wojcik, P.A. Messina, J. Kerlin e H. Ehlers, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, nonché da F. Louis, avocat)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agente)

Interveniente a sostegno della Landesbank Baden-Württemberg: Fédération bancaire française (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avocats)

(Causa C-621/20 P)

Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (CRU) (rappresentanti: K.P. Wojcik, P.A. Messina, J. Kerlin e H. Ehlers, agenti, assistiti da H.G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, e F. Louis, avocat)

Altre parti nel procedimento: Landesbank Baden-Württemberg (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, V. Di Bucci e A. Steiblytė, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agente)

Interveniente a sostegno della Landesbank Baden-Württemberg: Fédération bancaire française, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avocats

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 23 settembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-411/17, EU:T:2020:435), è annullata.
- 2) La decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell'11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg.
- 3) Gli effetti della decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell'11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg, sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del Comitato di risoluzione unico che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2017.
- 4) La Commissione europea si farà carico delle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione.

- 5) Il Comitato di risoluzione unico si farà carico, oltre che delle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione, delle spese della Landesbank Baden-Württemberg relative al procedimento di primo grado.
- 6) La Landesbank Baden-Württemberg, la Fédération bancaire française e il Regno di Spagna si faranno carico delle proprie spese relative all'impugnazione.

(¹) GU C 423 del 7.12.2020
GU C 443 del 21.12.2020

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Regno Unito) — CG / The Department for Communities in Northern Ireland

(Causa C-709/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Articolo 18, primo comma TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell'Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 1, 7 e 24)

(2021/C 349/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CG

Convenuto: The Department for Communities in Northern Ireland

Dispositivo

L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell'Unione economicamente inattivi che non dispongono di risorse sufficienti e ai quali tale Stato ha concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro interessato che si trovano nella stessa situazione.

Tuttavia, se un cittadino dell'Unione soggiorna legalmente, secondo il diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le autorità nazionali competenti a concedere prestazioni di assistenza sociale sono tenute a verificare che il rifiuto di concedere tali prestazioni sulla base di tali norme non esponga tale cittadino e i figli a suo carico, a un rischio concreto e attuale di violazione dei loro diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quando il suddetto cittadino non ha risorse per mantenere sé stesso e i suoi figli ed è isolato, queste autorità devono garantire che, in caso di rifiuto delle prestazioni di assistenza sociale, lo stesso cittadino possa comunque vivere con i suoi figli in condizioni dignitose. Nell'ambito di questo esame, le suddette autorità possono prendere in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino interessato e i suoi figli possono effettivamente beneficiare.

(¹) GU C 110 del 29.3.2021.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu (Romania) il 16 aprile 2021 —
C.I.I. / Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu**

(Causa C-244/21)

(2021/C 349/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Giurgiu.

Parti

Ricorrente: C.I.I.

Convenuto: Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Con ordinanza del 1º luglio 2021, la Corte (Decima Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione presentata dal Tribunalul Giurgiu (Romania) con decisione del 9 aprile 2021.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il
23 aprile 2021 — Uniq Asigurări SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția
Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili**

(Causa C-267/21)

(2021/C 349/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Uniq Asigurări SA

Residenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questione pregiudiziale

Se, nell'interpretare le disposizioni dell'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti dalle società corrispondenti per una società di assicurazione, in nome e per conto di quest'ultima, possano essere inquadrati nella categoria delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d'informazioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 21 maggio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale
(Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-379/20, Ryanair/Commissione (SAS, Svezia;
Covid-19)**

(Causa C-320/21 P)

(2021/C 349/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e V. Blanc, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Regno di Svezia, SAS AB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare, conformemente agli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione C(2020) 2784 final della Commissione, del 24 aprile 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57061 (2020/N) — Svezia — Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID-19; e
- condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e, eventualmente, nel presente procedimento di impugnazione a farsi carico delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l'affermazione della ricorrente secondo la quale la Commissione ha violato il requisito secondo cui gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non sono destinati a ovviare ai danni subiti da una sola vittima.

Secondo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità in relazione ai danni causati alla SAS AB dalla pandemia di COVID-19.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l'affermazione della ricorrente secondo cui il principio di non discriminazione è stato ingiustificatamente violato.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti respingendo l'allegazione della ricorrente sulla violazione della libertà di stabilimento della libera prestazione di servizi.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento al mancato avvio di un procedimento di indagine formale.

Sesto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in relazione al difetto di motivazione.

**Impugnazione proposta il 21 maggio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale
(Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-378/20, Ryanair/Commissione (SAS,
Danimarca; Covid-19)**

(Causa C-321/21 P)

(2021/C 349/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e V. Blanc, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica francese, SAS AB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare, conformemente agli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione C(2020) 2416 final della Commissione, del 15 aprile 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56795 (2020/N) — Danimarca — Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID-19; e
- condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e, eventualmente, nel presente procedimento di impugnazione a farsi carico delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l'affermazione della ricorrente secondo la quale la Commissione ha violato il requisito secondo cui gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non sono destinati a ovviare ai danni subiti da una sola vittima.

Secondo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità in relazione ai danni causati alla SAS AB dalla pandemia di COVID-19.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l'affermazione della ricorrente secondo cui il principio di non discriminazione è stato ingiustificatamente violato.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti respingendo l'allegazione della ricorrente sulla violazione della libertà di stabilimento della libera prestazione di servizi.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento al mancato avvio di un procedimento di indagine formale.

Sesto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in relazione al difetto di motivazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 27 maggio 2021 — L GmbH / F GmbH, BW, SW

(Causa C-336/21)

(2021/C 349/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Appellante: L GmbH

Appellate: F GmbH, BW, SW

Questioni pregiudiziali

- Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹), debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecunaria ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, qualora raggiunga la destinazione finale dei passeggeri con un ritardo di 7 ore e 41 minuti, perché l'aeromobile era stato danneggiato da un fulmine nel penultimo volo precedente; il tecnico della società di manutenzione incaricata dal vettore aereo, chiamato dopo l'atterraggio, riscontrava solo danni minori («*some minor findings*») che non pregiudicavano il corretto funzionamento dell'aeromobile; il volo successivo al sinistro veniva regolarmente operato; tuttavia, da un *pre-flight-check* eseguito prima del volo [di cui trattasi] risultava evidente che per il momento l'aeromobile non potesse essere utilizzato; il vettore aereo sostituiva quindi l'aeromobile originariamente previsto, che aveva subito il danno, con un altro aeromobile, che effettuava detto volo con un ritardo in partenza di 7 ore e 40 minuti.
- Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che le misure ragionevoli che il vettore aereo è tenuto ad adottare comprendono l'offerta ai passeggeri del trasferimento su un altro volo con il quale essi raggiungerebbero la propria destinazione finale con un ritardo inferiore, anche quando il vettore aereo operi il volo servendosi, al posto di quello non più utilizzabile, di un aeromobile sostitutivo, con il quale i passeggeri raggiungeranno la propria destinazione finale con un ritardo prolungato.

(¹) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 4 giugno 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-388/20, Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19)

(Causa C-353/21 P)

(2021/C 349/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e V. Blanc, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare, conformemente agli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione C(2020) 3387 final della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia — COVID-19: Garanzia statale concessa alla Finnair; e
- condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e, eventualmente, nel presente procedimento di impugnazione a farsi carico delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti respingendo il motivo di ricorso della ricorrente riguardante la violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione respingendo l'affermazione della ricorrente secondo cui il principio di non discriminazione è stato ingiustificatamente violato.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento all'allegazione della ricorrente sulla violazione della libertà di stabilimento della libera prestazione di servizi.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento al mancato avvio di un procedimento di indagine formale.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in relazione al difetto di motivazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinių teismas
(Lituania) il 4 giugno 2021 — R.J.R. / valstybės įmonė Registrų centras**

(Causa C-354/21)

(2021/C 349/24)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinių teismas

Parti

Ricorrente: R.J.R.

Resistente: valstybės įmonė Registrų centras

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e l'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (¹), relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, debbano essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione delle norme giuridiche dello Stato membro in cui è situato l'immobile, ai sensi delle quali i diritti di proprietà possono essere iscritti nei registri immobiliari sulla base di un certificato successorio europeo solo nel caso in cui tutti i dettagli necessari per l'iscrizione siano riportati in tale certificato successorio europeo.

^(¹) GU 2012, L 201, pag. 107.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 9 giugno 2021 —
Ferrovienord SpA / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT**

(Causa C-363/21)

(2021/C 349/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ferrovienord SpA

Resistente: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT

Altre parti: Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 ⁽¹⁾ e il principio dell'effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011 ⁽²⁾ ostino ad una normativa nazionale che limita la giurisdizione del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo il principale effetto utile della disciplina [di diritto dell'Unione], ossia la verifica di trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui accertare la convergenza dell'Italia verso l'OMT.
- 2) Se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 e il principio dell'effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011, in punto di separazione organizzativa tra autorità di bilancio e organismi di controllo, ostino ad una normativa nazionale che limita gli effetti della pronunzia del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo qualsiasi controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pubblica amministrazione italiana, (così come qualificata ai fini [del diritto dell'Unione]), tramite la quale verificare la convergenza dell'Italia verso l'OMT.
- 3) Se il principio dello Stato di diritto, sub specie di effettività della tutela giurisdizionale e di equivalenza dei rimedi giurisdizionali osti ad una normativa nazionale che:
 - (a) impedisce qualsiasi verifica giurisdizionale sull'esatta applicazione del SEC 2010 da parte dell'ISTAT ai fini della perimetrazione del settore S.13 e quindi sulla correttezza, trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui verificare la convergenza dell'Italia verso l'OMT (violazione del principio di effettività delle tutele);
 - (b) espone il ricorrente, qualora dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, ad un doppio onere di impugnazione giudiziaria e a conseguenti rischi di contrasto di giudicato sulla sussistenza di uno status di diritto [dell'Unione], rendendo di fatto impossibile la tutela effettiva del suo diritto nel tempo utile richiesto per l'adempimento degli obblighi che ne conseguono (ossia l'esercizio finanziario) e vanificando la certezza del diritto in ordine alla sussistenza dello status di pubblica amministrazione;
 - (c) sempre ove dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, prevede che a pronunciarsi sulla correttezza della perimetrazione di bilancio sia un giudice diverso da quello al quale la Costituzione italiana riserva la giurisdizione sul diritto del bilancio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU 2011, L 306, pag. 41).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte dei Conti (Italia) il 10 giugno 2021 —
Federazione Italiana Triathlon / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell'Economia e
delle Finanze**

(Causa C-364/21)

(2021/C 349/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti nella causa principale

Ricorrente: Federazione Italiana Triathlon

Convenuti: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Altra parte: Procura generale della Corte dei conti

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 ⁽¹⁾ e il principio dell'effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011 ⁽²⁾ ostino ad una normativa nazionale che limita la giurisdizione del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo il principale effetto utile della disciplina [di diritto dell'Unione], ossia la verifica di trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui accertare la convergenza dell'Italia verso l'OMT.
- 2) Se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 e il principio dell'effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011, in punto di separazione organizzativa tra autorità di bilancio e organismi di controllo, ostino ad una normativa nazionale che limita gli effetti della pronuncia del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo qualsiasi controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pubblica amministrazione italiana, (così come qualificata ai fini [del diritto dell'Unione]), tramite la quale verificare la convergenza dell'Italia verso l'OMT.
- 3) Se il principio dello Stato di diritto, sub specie di effettività della tutela giurisdizionale e di equivalenza dei rimedi giurisdizionali osti ad una normativa nazionale che:
 - (a) impedisce qualsiasi verifica giurisdizionale sull'esatta applicazione del SEC 2010 da parte dell'ISTAT ai fini della perimetrazione del settore S.13 e quindi sulla correttezza, trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui verificare la convergenza dell'Italia verso l'OMT (violazione del principio di effettività delle tutele);
 - (b) espone il ricorrente, qualora dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, ad un doppio onere di impugnazione giudiziaria e a conseguenti rischi di contrasto di giudicato sulla sussistenza di uno status di diritto [dell'Unione], rendendo di fatto impossibile la tutela effettiva del suo diritto nel tempo utile richiesto per l'adempimento degli obblighi che ne conseguono (ossia l'esercizio finanziario) e vanificando la certezza del diritto in ordine alla sussistenza dello status di pubblica amministrazione;
 - (c) sempre ove dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, prevede che a pronunciarsi sulla correttezza della perimetrazione di bilancio sia un giudice diverso da quello al quale la Costituzione italiana riserva la giurisdizione sul diritto del bilancio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU 2011, L 306, pag. 41).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München (Germania) il 15 giugno 2021 — DOMUS-SOFTWARE-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Causa C-370/21)

(2021/C 349/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München

Parti

Ricorrente: DOMUS-SOFTWARE-AG

Convenuta: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di crediti periodici relativi a corrispettivi fondati su un unico rapporto contrattuale, per ciascun singolo credito sussista il diritto al pagamento di un importo forfettario di almeno EUR 40.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgerichts (Austria) il 21 giugno 2021—P GmbH / Finanzamt Österreich

(Causa C-378/21)

(2021/C 349/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgerichts.

Parti

Ricorrente: P GmbH.

Resistente: Finanzamt Österreich

Questioni pregiudiziali

1. Se l'imposta sul valore aggiunto sia dovuta dall'emittente fattura ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA⁽¹⁾, qualora — come nel caso in esame — non vi possa essere alcun rischio di perdita di gettito fiscale, in quanto i destinatari delle prestazioni di servizi non sono consumatori finali legittimati alla detrazione.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, con conseguente soggezione dell'emittente fattura all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA:
 - a. se la rettifica delle fatture nei confronti dei destinatari delle prestazioni possa essere omessa, qualora, da un lato, sia escluso il rischio di perdita di gettito fiscale e, dall'altro, la rettifica delle fatture risulti di fatto impossibile;
 - b. se la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto sia preclusa dal fatto che i consumatori finali abbiano sostenuto l'imposta con il pagamento del prezzo e che dunque il soggetto passivo tragga un arricchimento dalla rettifica dell'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1.).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 gennaio 2021 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Causa C-380/21)

(2021/C 349/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede», contenuta nell'articolo 14 punto 2, lettera a), ii, [del regolamento n. 1408/71⁽¹⁾, come modificato] può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001⁽²⁾) l'articolo 19, punto 2, lettera a) [di quest'ultimo regolamento] definisce come il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», sempre nel settore dell'aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/91⁽³⁾), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CGUE riportata in motivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU 1991, L 373, pag. 4).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) il 30 giugno 2021 — FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(Causa C-405/21)

(2021/C 349/30)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti

Ricorrente: FV

Convenuta: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 8 e 8 bis, della direttiva 93/13/CEE⁽¹⁾ del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali, che qualifichino i due presupposti della «buona fede» e del «significativo squilibrio» come alternativi (presupposti distinti, autonomi e indipendenti tra loro), cosicché ai fini della decisione sul carattere abusivo di una clausola contrattuale sia sufficiente l'esistenza di fatti determinanti riconducibili ad uno solo dei due suddetti presupposti.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Benavides Torres/Consiglio

(Causa T-245/18) ⁽¹⁾

(«*Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Princípio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»*)

(2021/C 349/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antonio José Benavides Torres (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, V. Piessevaux, P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 14), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 6), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Antonio José Benavides Torres è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 200 dell'11.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Moreno Pérez/Consiglio

(Causa T-246/18) ⁽¹⁾

(«*Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Princípio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»*)

(2021/C 349/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maikel José Moreno Pérez (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 14), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Maikel José Moreno Pérez è condannato alle spese.

(¹) GU C 200 dell'11.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Lucena Ramírez/Consiglio

(Causa T-247/18) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»)

(2021/C 349/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tibisay Lucena Ramírez (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 14), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Tibisay Lucena Ramírez è condannata alle spese.

(¹) GU C 200 dell'11.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021– Cabello Rondón / Conseil

(Causa T-248/18) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Libertà d'espressione»)

(2021/C 349/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diosdado Cabello Rondón, residente in Caracas (Venezuela), (rappresentato da L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentato da S. Kyriakopoulou, P. Mahnič, V. Piessevaux e A. Antoniadis, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, da una parte, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 14), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Diosdado Cabello Rondón è condannato alle spese.

(¹) GU C 200 dell'11.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Saab Halabi/Consiglio(Causa T-249/18) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»)

(2021/C 349/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tarek William Saab Halabi (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, V. Piessevaux, P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 14), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 16 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Tarek William Saab Halabi è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 200 dell'11.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Harrington Padrón/Consiglio(Causa T-550/18) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

(2021/C 349/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Katherine Nayarith Harrington Padrón (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, S. Kyriakopoulou e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 12), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 5), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Katherine Nayarith Harrington Padrón è condannata alle spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Oblitas Ruzza/Consiglio

(Causa T-551/18) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»

(2021/C 349/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sandra Oblitas Ruzza (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, S. Kyriakopoulou e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 12), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Sandra Oblitas Ruzza è condannata alle spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Moreno Reyes / Consiglio(Causa T-552/18) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»)

(2021/C 349/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xavier Antonio Moreno Reyes (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, S. Kyriakopoulou e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 12), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, la decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Xavier Antonio Moreno Reyes.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rodríguez Gómez / Consiglio(Causa T-553/18) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

(2021/C 349/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delcy Eloina Rodríguez Gómez (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, S. Kyriakopoulou e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 12), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Delcy Eloina Rodríguez Gómez è condannata alle spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Hernández Hernández / Consiglio

(Causa T-554/18) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà»)

(2021/C 349/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Socorro Elizabeth Hernández Hernández (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, S. Kyriakopoulou e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 12), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 160 I, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Socorro Elizabeth Hernández Hernández è condannata alle spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Harrington Padrón / Consiglio

(Causa T-32/19) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»)

(2021/C 349/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Katherine Nayarit Harrington Padrón (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, S. Kyriakopoulou e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Katherine Nayarit Harrington Padrón è condannata alle spese.

(¹) GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Benavides Torres / Consiglio

(Causa T-35/19) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»)

(2021/C 349/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antonio José Benavides Torres (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, V. Piessevaux, P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Antonio José Benavides Torres è condannato alle spese.

(¹) GU C 93 del 11.3.2019

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 / DD/FRA

(Causa T-632/19) (¹)

(«*Funzione pubblica – Agenti temporanei – Domanda di risarcimento danni – Danno morale – Esecuzione delle sentenze del Tribunale della funzione pubblica e del Tribunale*»)

(2021/C 349/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. O'Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE e diretto, in primo luogo, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito, in secondo luogo, all'annullamento della decisione del direttore della FRA del 19 novembre 2018, che respinge la domanda risarcitoria di quest'ultimo e, in terzo luogo, all'annullamento, se necessario, della decisione del 12 giugno 2019, che respinge il reclamo diretto contro la summenzionata decisione del 19 novembre 2018

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

(¹) GU C 406 del 2.12.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Abitron Germany/EUIPO — Hetronic International (NOVA)

(Causa T-75/20) (¹)

[«*Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo NOVA – Marchio nazionale non registrato anteriore NOVA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti, rispettivamente, articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]*»]

(2021/C 349/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Abitron Germany GmbH (Langquaid, Germania) (rappresentanti: T. Dolde e K. Lüder, avocats)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hetronic International, Inc. (Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti) (rappresentante: A. Wehlau, avocat)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 dicembre 2019 (procedimento R 521/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Abitron Germany e la Hetronic International.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Abitron Germany GmbH è condannata alle spese

(¹) GU C 103 del 30/3/2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Griba/OCVV (Stark Gugger)

(Causa T-181/20) (¹)

(«Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Stark Gugger – Esame tecnico – Luogo delle prove – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»)

(2021/C 349/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (Terlano, Italia) (rappresentante: G. Würtenberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rappresentanti: M. Ekvad, O. Lamberti e F. Mattina, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso del CPVO del 24 gennaio 2020 (procedimento A 008/2018) relativa a una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela Stark Gugger.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft è condannata alle spese.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Griba/OCVV (Gala Perathoner)(Causa T-182/20) ⁽¹⁾

(«Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Gala Perathoner – Esame tecnico – Luogo delle prove – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»)

(2021/C 349/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (Terlano, Italia) (rappresentante: G. Würtenberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rappresentanti: M. Ekvad, O. Lamberti e F. Mattina, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso del CPVO del 17 gennaio 2020 (procedimento A 004/2016) relativa a una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela Gala Perathoner.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Fashioneast e AM.VI./EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)(Causa T-297/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo RICH JOHN RICHMOND – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001]»]

(2021/C 349/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fashioneast Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), AM.VI. Srl (Napoli, Italia) (rappresentanti: A. Camusso e M. Baghetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Cottrell, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Moschillo Srl (Avellino, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2020 (procedimento R 1381/2019-2), relativa a un procedimento di decadenza tra, da un lato, la Moschillo e, dall'altro, la Fashioneast e la AM. VI.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fashioneast Sàrl e la AM.VI. Srl sono condannate alle spese.

(¹) GU C 255 del 3.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — KO/Commissione

(Causa T-389/20) (¹)

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto – Diniego della concessione dell'indennità di dislocazione – Residenza abituale – Periodo di prova»)

(2021/C 349/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KO (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione del 18 ottobre 2019 che nega alla ricorrente la concessione dell'indennità di dislocazione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) KO è condannata alle spese.

(¹) GU C 279 del 24.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Cole Haan / EUIPO — Samsøe & Samsøe Holding (Ø)

(Causa T-399/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Ø – Marchio internazionale figurativo anteriore φ – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 349/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cole Haan LLC (Greenland, New Hampshire, Stati Uniti) (rappresentante: G. Vos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Samsøe & Samsøe Holding A/S (Copenaghen, Danimarca) (rappresentante: C. Jardorf, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 aprile 2020 (procedimento R 1375/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Samsøe & Samsøe Holding e la Cole Haan.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cole Haan LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La Samsøe & Samsøe Holding A/S sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 271 del 17.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Guerlain / EUIPO (Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica)

(Causa T-488/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di un rossetto oblunga, conico e cilindrico – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 349/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guerlain (Parigi, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2020 (procedimento R 2292/2019-1), riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2020 (procedimento R 2292/2019-1) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Guerlain ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

(¹) GU C 320 del 28.9.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Aldi / EUIPO (CUCINA)(Causa T-527/20) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CUCINA – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»**]

(2021/C 349/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 giugno 2020 (procedimento R 463/2020-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo CUCINA come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Aldi GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 329 del 5.10.2020

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Aldi/EUIPO (Cachet)(Causa T-622/20) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Cachet – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»**]

(2021/C 349/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 agosto 2020 (procedimento R 452/2020-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Cachet come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 agosto 2020 (procedimento R 452/2020-4) è annullata nella parte in cui riguarda i «prodotti igienici per scopi medici», oggetto della domanda di marchio.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Aldi GmbH & Co. KG e l'EUIPO sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 399 del 23.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Arnautu/Parlamento

(Causa T-740/20) (¹)

«Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Eccezione d'illegittimità – Diritti della difesa – Errore di valutazione»

(2021/C 349/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Christine Arnautu (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, T. Lazian e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione del segretario generale del Parlamento del 21 settembre 2020 riguardante il recupero, presso la ricorrente, della somma di EUR 87 203,46 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e, in secondo luogo, della relativa nota di addebito del 22 ottobre 2020.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Marie-Christine Arnautu sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

(¹) GU C 44 dell'8.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Veronese/EUIPO — Veronese Design Company (VERONESE)

(Causa T-749/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo VERONESE – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VERONESE – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Decisione adottata in seguito all'annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata»]

(2021/C 349/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Veronese (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Herrburger, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Veronese Design Company Ltd (Kowloon, Hong Kong), (rappresentante: B. Lafont, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 ottobre 2020 (procedimento R 1951/2020-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Veronese e la Veronese Design Company.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Veronese è condannata alle spese.

(¹) GU C 44 dell'8.2.2021.

Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-389/21)

(2021/C 349/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia giuridicamente inesistente a causa dell'utilizzo della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto, e che pertanto il ricorso di annullamento fosse irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo: la decisione violerebbe l'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (¹), in combinato disposto con l'articolo 3, del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (²), in quanto non sarebbe redatta nella lingua ufficiale tedesca, che deve essere utilizzata con la ricorrente.

2. Secondo motivo: la decisione violerebbe l'obbligo di motivazione previsto all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l'uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni.
3. Terzo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
4. Quarto motivo: gli articoli da 4 a 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63⁽³⁾, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434⁽⁴⁾ (in prosieguo: il «regolamento delegato»), violerebbero il diritto di rango superiore, poiché renderebbero praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
5. Quinto motivo: l'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l«IPS») e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell'indicatore IPS.
6. Sesto motivo: la decisione violerebbe, tra l'altro, l'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013⁽⁵⁾ e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe un moltiplicatore di 5/9 per l'indicatore IPS. Una distinzione tra istituti a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in ragione dell'effetto protettivo globale di un IPS.
7. Settimo motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l'obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.
8. Ottavo motivo: la decisione violerebbe la libertà d'impresa della ricorrente ai sensi dell'articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sono conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.
9. Nono motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell'esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.
10. Decimo motivo: l'articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE⁽⁶⁾ nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — DZ Bank/SRB**(Causa T-390/21)**

(2021/C 349/56)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su dieci motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-389/21, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Deutsche Kreditbank/SRB**(Causa T-391/21)**

(2021/C 349/57)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo: la decisione violerebbe l'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958⁽²⁾, in quanto non sarebbe redatta nella lingua ufficiale da utilizzare con la ricorrente, ovvero il tedesco.
2. Secondo motivo: la decisione violerebbe l'obbligo di motivazione previsto all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l'uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni.
3. Terzo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
4. Quarto motivo: gli articoli da 4 a 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63⁽³⁾, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434⁽⁴⁾ (in prosieguo: il «regolamento delegato»), violerebbero il diritto di rango superiore, poiché renderebbero praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
5. Quinto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l'obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.
6. Sesto motivo: la decisione violerebbe la libertà d'impresa della ricorrente ai sensi dell'articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sono conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.
7. Settimo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell'esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.
8. Ottavo motivo: l'articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE⁽⁵⁾ nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB**(Causa T-392/21)**

(2021/C 349/58)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su dieci motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-389/21, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Max Heinr. Sutor/SRB**(Causa T-393/21)**

(2021/C 349/59)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Max Heinr. Sutor OHG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, M. Rätz e T. Kreft, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa ai contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES/2021/22), nella parte riguardante la ricorrente, inclusa la relativa comunicazione interpretativa del convenuto del 14 aprile 2021 concernente la ricorrente in relazione ai dati utilizzati per il calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES2021/24);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 (¹), in quanto il convenuto non avrebbe escluso dal calcolo dei prelievi a carico della banca per il 2021 i fondi dei clienti gestiti dalla ricorrente a titolo fiduciario. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe essere applicato, almeno per analogia, a tali fondi dei clienti protetti in caso di insolvenza.
2. Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 (²), in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (³), in quanto la decisione fisserebbe un prelievo a carico della banca in misura 100 volte maggiore unicamente in base alle passività fiduciarie — prive di rischio — iscritte in bilancio dalla ricorrente.
3. Terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione, senza un'obiettiva giustificazione, tratterebbe differentemente la ricorrente rispetto agli istituti di credito i cui principi contabili nazionali non richiedono alcuna indicazione delle passività fiduciarie oppure che contabilizzano a bilancio secondo quanto stabilito dagli IFRS, nonché rispetto alle imprese d'investimento che gestiscono i fondi dei propri clienti.
4. Quarto motivo: violazione dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto l'inclusione delle passività fiduciarie prive di rischio nella base di calcolo si tradurrebbe in un aumento di 100 volte del prelievo bancario a carico della ricorrente per il 2021, senza che tale intervento sia giustificato.
5. Quinto motivo: violazione dell'articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, in quanto la decisione limiterebbe la libertà della ricorrente di esercitare un'attività professionale nello Stato membro in cui la stessa ha il suo centro principale di attività, risultando tale limitazione sproporzionata nonché discriminatoria per la ricorrente rispetto agli istituti di credito con sede in altri Stati membri.
6. Sesto motivo: violazione dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto non avrebbe tenuto conto dei dati dichiarati per gli anni di contribuzione dal 2018 al 2020, rivisti a posteriori dalla ricorrente, nel determinare il contributo annuale da versare per il periodo contributivo 2021 e non avrebbe ridotto di conseguenza il prelievo bancario 2021 a carico della ricorrente.
7. Settimo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, poiché alla ricorrente sarebbe stato concesso un termine effettivo di soli tre giorni per esaminare, nell'ambito della consultazione, il progetto di notifica individuale per la riscossione del prelievo bancario 2021 e per trasmettere osservazioni al convenuto.
8. Ottavo motivo: violazione dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, nonché dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la ricorrente non sarebbe in grado, in base alla motivazione della decisione impugnata, di verificare l'importo del suo contributo.
9. Nono motivo: violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché la motivazione non consentirebbe alla ricorrente di verificare se sia opportuno adire il giudice competente.
10. Decimo motivo (in subordine): nullità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto, a causa dell'interdipendenza dei contributi e dell'utilizzo di dati riservati di terzi, essi obbligherebbero il convenuto ad adottare una decisione che violerebbe l'obbligo di motivazione.
11. Undicesimo motivo (in subordine): nullità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta.
12. Dodicesimo motivo (in subordine): nullità della base di calcolo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e del principio della parità di trattamento.

13. Tredicesimo motivo (in subordine): nullità della base di calcolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione dell'articolo 16 della Carta.

14. Quattordicesimo motivo (in subordine): nullità della base di calcolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione dell'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(²) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(³) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — Bayerische Landesbank/SRB

(Causa T-394/21)

(2021/C 349/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Landesbank (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su dieci motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-389/21, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — DZ Hyp/SRB**(Causa T-395/21)**

(2021/C 349/61)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti****Ricorrente:** DZ Hyp AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)**Convenuto:** Comitato di risoluzione unico (SRB)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su dieci motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-389/21, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 7 luglio 2021 — Deutsche Bank/SRB**(Causa T-396/21)**

(2021/C 349/62)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti****Ricorrente:** Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)**Convenuto:** Comitato di risoluzione unico (SRB)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo: la decisione violerebbe l'obbligo di motivazione previsto all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l'uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni.
2. Secondo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
3. Terzo motivo: gli articoli da 4 a 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 (¹), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 (²) (in prosieguo: il «regolamento delegato»), violerebbero il diritto di rango superiore, poiché renderebbero praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
4. Quarto motivo: la decisione violerebbe l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (³), in combinato disposto con l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (⁴) (in prosieguo: il «regolamento SRM»), poiché il livello-oggettivo annuale non sarebbe stato determinato sulla base dell'importo dei depositi protetti all'inizio della fase di accumulo; in subordine, l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM violerebbe il diritto di rango superiore.
5. Quinto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l'obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.
6. Sesto motivo: la decisione violerebbe la libertà d'impresa della ricorrente ai sensi dell'articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti sono incompatibili con l'elevatissima capacità di assorbimento delle perdite della ricorrente e quindi con il rischio notevolmente inferiore di ricorso al Fondo di risoluzione unico in caso di risoluzione della ricorrente.
7. Settimo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell'esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.
8. Ottavo motivo: l'articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (⁵) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(²) Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag. 1).

(³) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(⁴) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(⁵) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto l'8 luglio 2021 — DVB Bank/SRB**(Causa T-404/21)**

(2021/C 349/63)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* DVB Bank SE (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)*Convenuto:* Comitato di risoluzione unico (SRB)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su dieci motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-389/21, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 17 luglio 2021 — TO / AEA**(Causa T-434/21)**

(2021/C 349/64)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)*Convenuta:* Agenzia europea dell'ambiente (AEA)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

dichiarare e statuire:

- l'annullamento della decisione dell'AEA del 21 settembre 2020, nella parte in cui essa, dopo aver deciso di accogliere la domanda di rimborso dell'indennità di prima sistemazione che era stata erroneamente detratta dall'AEA al momento del pagamento di somme dovute a seguito della sentenza del TUE dell'11 giugno 2019 nella causa T-462/17, decide ciononostante — ed è in tale parte che la decisione è impugnata — di rifiutare di dare seguito alle altre domande che la ricorrente ha formulato segnatamente nella sua e-mail del 16 settembre precedente, alla quale la decisione impugnata si riferisce espressamente e che consistevano nell'ottenere, oltre al rimborso dell'indennità di prima sistemazione indebitamente detratta,
- il saldo importante — ma non determinato a causa dell'assenza di resoconto dettagliato — ancora dovuto aumentato degli interessi sull'indennità di licenziamento dal 22 settembre 2016, e dal giorno della pronuncia della sentenza sull'importo delle condanne fino al giorno del pagamento effettivo,

- un resoconto dettagliato delle somme dovute in capitale, interessi e accessori e delle somme già versate alla ricorrente che devono essere imputate in via prioritaria sugli interessi e accessori e, successivamente, sul capitale, e
- un risarcimento danni in ragione dell'illecito amministrativo commesso e consistito, da un lato, nella violazione della riservatezza accordata dal Tribunale alla ricorrente avendo informato, attraverso il foglio paga di agosto 2019 che riportava gli importi versati a credito e a debito, il suo nuovo datore di lavoro della controversia con l'AEA, e dall'altro, essendosi rifiutata di trasmetterle lo scambio di corrispondenza avvenuto con il suo difensore dell'epoca sia prima che dopo la pronuncia della sentenza summenzionata.
- l'annullamento della decisione presa dall'AEA, adottando la decisione impugnata, di rifiutare in tal modo di dare esecuzione alla sentenza del TUE dell'11 giugno 2019 nella causa T-462/17 nella parte impugnata in precedenza, in capitale, interessi e accessori;
- l'esatta esecuzione della sentenza del TUE dell'11 giugno 2019 nella causa T-462/17 in capitale, interessi e accessori nonché il risarcimento dell'intero danno che essa subisce e subirà a seguito dell'adozione e dell'attuazione di tale decisione impugnata, consistenti nel versamento da parte dell'AEA:
 - della somma corrispondente all'indennità di preavviso alla quale essa è stata condannata, nonché dell'indennità di prima sistemazione detratta pari a EUR 2 950 nella denegata ipotesi in cui non fosse già rimborsata, il tutto maggiorato degli interessi a partire dal 22 settembre 2016;
 - di una somma pari a EUR 20 000 a titolo d'indennizzo forfettario per il danno subito dalla divulgazione a terzi, segnatamente all'attuale datore di lavoro della ricorrente, dei suoi dati personali nonché per avere violato le norme in materia di riservatezza;
 - di una somma pari a EUR 20 000 a titolo d'indennizzo forfettario del danno subito dal rifiuto di comunicarle lo scambio di corrispondenza avvenuto con il suo difensore sia prima sia dopo la pronuncia della sentenza;
- la condanna della convenuta alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE nonché dei principi di buona fede e di buona amministrazione, per il motivo che l'AEA non ha adottato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale intervenuta a favore della ricorrente comporta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sulla violazione dell'obbligo di motivazione e sulla violazione del dovere di sollecitudine.
3. Terzo motivo, vertente sulla nuova violazione dei dati personali della ricorrente, il che costituisce una circostanza aggravante rispetto alla prima sentenza in violazione degli articoli 7 e 8 della Carta e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — TK / Commissione

(Causa T-435/21)

(2021/C 349/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TK (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 15 per l'esercizio di promozione 2020;
- annullare le decisioni di promuovere al grado AD 15 i funzionari ripresi dall'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2020;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e del principio della parità di trattamento. Il ricorrente solleva altresì un'eccezione di illegittimità della decisione della Commissione SEC (2007) 605, del 10 maggio 2007, relativa ai principi e alle procedure applicabili alla promozione del personale d'inquadramento superiore, per il motivo segnatamente che essa non prevede che i ricorsi siano trattati da un organo diverso dal comitato consultivo di promozione del personale d'inquadramento superiore. Inoltre, il ricorrente sostiene che tale comitato dovrebbe poter avere la possibilità di accogliere un ricorso senza essere limitato dalle quote di promozione che sono esaurite al momento dell'istituzione dell'elenco dei funzionari promossi.
 2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione. Il ricorrente si avvale a tal riguardo di un insieme d'indizi oggettivi relativi segnatamente all'anzianità e ai punti di merito e ritiene che tale serie d'indizi dimostri l'infondatezza della decisione impugnata.
-

